

Verbale di assemblea**REPUBBLICA ITALIANA**

Il 3 agosto duemilasedici, in Cagliari, nel mio studio in Via La Maddalena, civico n° 54,

3 agosto 2016,

io, Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, su richiesta della professoressa Paola Scano, nata a Cagliari il giorno 13 gennaio 1961, residente in Cagliari, Viale Regina Margherita, civico n° 15, codice fiscale SCN PLA 61A53 B354A, presidente del consiglio direttivo dell'associazione "A 18 Onlus", con sede in Cagliari, Via Ottone Bacareda, civico n°1, codice fiscale 92192820923, che mi ha chiesto di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della stessa "A 18 Onlus", convocati nelle forme prescritte dallo statuto della stessa associazione per il giorno tre agosto 2016, alle ore sedici, in Selargius, località San Lussorio, nella sede operativa dell'associazione "A 18 Onlus", per discutere e decidere sull'integrazione dello statuto sociale per far sì che l'associazione possa dotarsi di un direttore generale al quale dovranno essere attribuiti poteri di rappresentanza e per specificare meglio i poteri del consiglio direttivo, il 3 agosto 2016, alle ore sedici, mi sono recato a Selargius nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e

attesto quanto segue.

Invitato ad assistere ai lavori dell'assemblea della "A 18 Onlus" e a dare atto mediante pubblico verbale dei fatti dell'assemblea e delle decisioni che i suoi associati vorranno adottare, ho aderito alla richiesta della professoressa Paola Scano e do atto di quanto segue.

Su designazione unanime dei presenti, ha assunto la presidenza dell'assemblea la professoressa Paola Scano la quale ha constatato e fatto constare:

- che sono presenti in sala, in proprio e rappresentati per delega, gli associati Maria Francesca Corte, Giampiero Gessa, Pierlucio Pala, Paola Scano, Maria Foscoliano, Ignazio Marongiu, Valeria Porcu, Sergio Mameli, Cristina Maxia, Giovanni Rigon, Pierpaolo Atzeni, Maria Grazia Monni, Franco Trincas, Pierfelice Todde e Gianpiero Pusceddu;
- che per il consiglio direttivo sono presenti la presidente Paola Scano e consiglieri Maria Grazia Monni, Giovanni Rigon, Pierfelice Todde e Franco Trincas;
- che le deleghe conferite dagli associati rappresentati in assemblea, verificate dal presidente la regolarità formale, sono state acquisite agli atti dell'ente;
- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta, ha preso la parola e ha fatto presente agli intervenuti che per meglio perseguire

i fini associativi sarebbe opportuno integrare lo statuto dell'associazione per far sì che essa possa dotarsi di un direttore generale al quale dovrebbero essere attribuiti poteri di rappresentanza e per specificare meglio i poteri del consiglio direttivo.

Lo stesso presidente ha dato lettura ai presenti delle modifiche statutarie proposte e mi ha consegnato affinché sia allegato all'atto con la lettera "A" il nuovo testo dello statuto dell'associazione che, se approvato dagli associati, dovrebbe in futuro regolarne la vita.

Gli associati presenti, concordemente e con voto espresso in modo palese,

hanno deciso

1) di integrare lo statuto dell'associazione secondo la proposta del presidente;

2) di adottare il nuovo testo dello statuto dell'associazione allegato con la lettera "A" che il presidente mi ha consegnato.

Il presidente ha precisato che le spese dell'atto sono a carico dell'associazione e, poichè si tratta della modifica dello statuto di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, secondo le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 e dell'articolo 27 bis della tabella allegato B al d.p.r. 26 ottobre 1972, n° 642, ha chiesto l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo.

Il presidente, poichè non vi è altro da deliberare e nessuno dei presenti ha chiesto la parola, alle ore sedici e venticinque minuti, ha dichiarato sciolta l'assemblea.

Del che ho steso questo verbale che, alle ore diciotto e trenta minuti, ho sottoscritto.

L'atto è composto di un foglio dattiloscritto da me sulle prime tre facciate e sei righe.

Carlo Mario De Magistris

Allegato "A" all'atto n° 138699/32980

Statuto dell'associazione

Denominazione

Articolo uno

E' costituita, senza alcun fine di lucro, l'associazione denominata "A 18 Onlus".

Articolo due

Sede

L'associazione ha sede legale in Cagliari.

Articolo tre

Scopo

L'associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, è fondata sul volontariato, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli o-

operatori e la tutela dei diritti civili delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia garantito loro il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'associazione si prefigge anche il sostegno dell'attività di ricerca nel campo delle neuroscienze.

Per tali attività l'associazione potrà collaborare con soggetti esterni alla propria organizzazione.

L'associazione si propone anche:

- 1) lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati prima e il senso di responsabilità individuale nella costruzione del futuro delle persone affette dalle neuropatologie;
- 2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell'associazione;
- 3) la diffusione d'idee che favoriscano la soluzione dei problemi delle persone affette dalle neuropatologie in armonia con i principi ispiratori dell'associazione, anche mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;
- 4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari per rendere più efficace l'azione educativa e formativa delle persone affette dalle neuropatologie;
- 5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose, siano esse pubbliche o private;
- 6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con i privati, inclusi la promozione e la gestione di strutture di riabilitazione e di accoglienza per i pazienti affetti da neuropatologie e, in particolare, da quello dello spettro dei disturbi pervasivi dello sviluppo;
- 7) l'organizzazione di convegni, incontri e di dibattiti nelle scuole, nelle università e in altre strutture aperte al pubblico sui problemi delle persone affette dalle neuropatologie.

Articolo quattro

Associazioni di secondo grado, comitati e circoli affiliati

L'associazione potrà promuovere la nascita di comitati provinciali, di circoli e di altre associazioni a sé affiliate in tutto il territorio nazionale.

I comitati, i circoli e le associazioni affiliate saranno gestiti secondo i principi e gli obiettivi di questo statuto e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati.

Ogni comitato, circolo e associazione affiliato avrà un referente nominato dal consiglio direttivo di quest'associazione.

I referenti hanno la funzione di garante dell'associazione e devono promuovere l'attività degli enti ai quali sono preposti

in conformità alle norme di questo statuto.

I comitati, i circoli e le associazioni di secondo grado hanno piena autonomia e responsabilità, anche finanziaria, e devono restare in costante contatto col consiglio direttivo di quest'associazione, anche al fine della stesura del bilancio.

Ogni associazione, comitato e circolo affiliato, su iniziativa del referente e col consenso scritto del presidente può:

a) attuare un proprio tesseramento, senza però concorrere alle deliberazioni dell'assemblea di quest'associazione;

b) dotarsi di sezioni e adottare un proprio regolamento;

c) con autorizzazione scritta dell'ufficio di presidenza, rappresentare l'associazione con gli enti e le istituzioni pubbliche;

d) sentito il consiglio direttivo, promuovere qualsiasi iniziativa pubblica conforme a questo statuto;

e) inoltrare al consiglio direttivo proposte operative e promuovere iniziative di carattere locale.

Il consiglio direttivo può sempre, con motivata deliberazione adottata col voto favorevole di due terzi dei suoi membri, sciogliere anche unilateralmente il rapporto di affiliazione.

Articolo cinque

Associati

All'associazione possono aderire come associati ordinari le persone, siano esse fisiche o giuridiche, che ne condividono lo scopo e le finalità.

Gli associati possono essere fondatori, onorari e ordinari.

Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

La richiesta di adesione deve essere inviata nella sede dell'associazione, deve essere presentata da tre consiglieri in carica e deve essere accolta con deliberazione del consiglio direttivo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata deliberazione favorevole alla domanda di adesione essa deve intendersi respinta.

Associati ordinari possono essere soltanto le persone la richiesta di adesione delle quali è stata accolta che siano in regola col pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Associati onorari sono coloro ai quali l'associazione riconosce particolari meriti e anche i referenti territoriali.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall'associazione e di essere candidati alle cariche dell'associazione.

Articolo sei

Recesso ed esclusione

Gli associati sono sempre liberi di recedere dall'associazione.

L'adozione del provvedimento di esclusione è di competenza del consiglio direttivo dell'associazione.

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per incompatibilità con i fini associativi;
- c) per gravi motivi riguardanti la violazione dei principi ispiratori dell'associazione.
- d) per inadempimento nel pagamento delle quote associative;
- e) per decesso.

L'attività degli associati deve essere svolta a titolo gratuito.

Articolo sette

Patrimonio

L'associazione si autofinanzia nelle forme sotto indicate secondo principi di sobrietà e di trasparenza.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati, con tale imputazione, in denaro, beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
- dalle quote associative annuali;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli da essa acquistati, che saranno destinati a incremento del fondo di dotazione;
- dalle elargizioni effettuate da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con deliberazione dell'organo amministrativo, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- dai contributi concessi al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi e nei termini di cui all'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione non può, neanche indirettamente, distribuire utili, avanzi di gestione e fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Articolo otto

Fondo di gestione

Per adempiere i propri compiti, la fondazione dispone:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
- del denaro ricavato da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio destinati, con motivata deliberazione del consiglio direttivo, a usi diversi dall'incremento del patrimonio;
- di eventuali donazioni e disposizioni testamentarie non e-

spressamente destinate dai disponenti al fondo di dotazione;

- degli altri contributi concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dei contributi dei fondatori e di persone fisiche;
- del denaro raccolto con pubbliche sottoscrizioni;
- dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo nove

Organi dell'associazione

L'associazione è amministrata dai seguenti organi:

- assemblea dei soci;
- presidente;
- vice presidente;
- consiglio direttivo;
- direttore generale;
- tesoriere;
- revisore dei conti.

Per la realizzazione dell'attività e dei fini dell'associazione saranno costituiti gruppi di lavoro formati su base territoriale o tematica. I criteri d'attivazione e di gestione dei gruppi di lavoro è di competenza del consiglio direttivo al quale spetta anche il compito di coordinare i diversi ambiti territoriali e le forme di coordinamento e di federazione con altre associazioni aventi finalità comuni.

Articolo dieci

Assemblea degli associati

L'assemblea, composta dagli associati fondatori e dagli associati ordinari, deve essere convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e affissa almeno quindici giorni prima nella sede sociale.

L'assemblea può essere convocata su iniziativa del presidente e deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli associati.

L'assemblea, con la sola eccezione di quella che deve deliberare sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati.

Per adottare deliberazioni che modificano lo statuto, è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno due terzi (approssimati per difetto) sia degli associati fondatori che degli associati ordinari.

La delega può essere conferita soltanto a un associato con diritto di voto;

L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza de-

gli associati presenti.

L'assemblea discute e approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione, elegge il presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il revisore dei conti, determinando il numero dei componenti degli organi, che dureranno in carica tre anni.

L'assemblea delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo, dal tesoriere e dal revisore dei conti e su tutte le eventuali questioni poste dagli associati.

Articolo undici

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede le assemblee e il consiglio direttivo.

Il presidente dà impulso a tutte le attività di coordinamento dell'associazione allo scopo di assicurare la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell'associazione.

Il vice presidente coadiuva il presidente nella sua attività di rappresentanza e di coordinamento e, a tutti gli effetti, lo sostituisce nel caso in cui egli sia impossibilitato ad agire e su sua espressa delega.

La sottoscrizione del vice presidente fa fede dell'impossibilità del presidente a compiere l'atto.

Le cariche di presidente e di vice presidente durano tre anni e possono essere rinnovate.

Articolo dodici

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo gestisce l'associazione attuandone gli indirizzi generali approvati dall'assemblea e sulla base delle finalità e degli obiettivi statutari.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di persone variabile da tre a undici, almeno un terzo dei quali (approssimato per difetto) nei primi due mandati triennali deve essere costituito dagli associati fondatori, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di nomina, e resta in carica per tre anni:

I consiglieri possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo risponde all'assemblea del proprio lavoro.

Il consiglio, su proposta del presidente, nomina il tesoriere, delibera sul riconoscimento della qualifica di associati onorari e, in occasione della definizione dei bilanci preventivi, sugli importi e sui modi di versamento delle quote associative.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice.

Il consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale per determinare l'esito della votazione.

Il consigliere che per tre volte nell'arco dell'anno associativo diserta le riunioni del consiglio direttivo senza giustificati motivi decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito in seguito a deliberazione del consiglio direttivo, fatta salva la ratifica della nuova nomina da parte degli associati riuniti nella prima assemblea successiva.

Analogamente si procederà in caso di dimissioni.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consiglio direttivo è competente per deliberare sulle espulsioni, sulle sospensioni e sui richiami degli associati.

La richiesta di adottare tali provvedimenti può essere fatta dal consiglio direttivo o da almeno cinque associati.

Il consiglio è delegato per le modifiche della struttura organizzativa e funzionale dell'associazione e, pertanto, se lo ritenesse utile, potrà istituire uno o più rami d'azienda da destinare a specifiche attività e potrà assegnare a tali rami d'azienda le risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili.

Articolo tredici Direttore generale

Il consiglio direttivo ha il potere d'istituire e nominare il direttore generale dell'associazione.

Il direttore generale dell'associazione è nominato con contratto di diritto privato e deve essere scelto tra persone con esperienza almeno quinquennale di gestione esercitata in autonomia di risorse finanziarie, umane e tecniche d'impresa o enti pubblici o privati.

Il direttore generale alla scadenza del contratto, salvo diversa decisione del consiglio direttivo, resta in carica per l'ordinaria amministrazione dell'associazione sino all'entrata in servizio del suo successore.

La rappresentanza legale dell'associazione spetta anche al direttore generale.

Il direttore generale ha tutti poteri di gestione dell'associazione e può, quindi, acquisire e disporre delle risorse finanziarie, umane e strutturali dell'associazione.

Il direttore generale è investito dei seguenti compiti:

- redazione dei bilanci preventivi e consultivi da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo;
- esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- gestione delle risorse economiche dell'associazione e, in particolare, dei suoi conti correnti bancari;
- utilizzare, con poteri di firma, i sistemi di home banking;
- curare ed eseguire i pagamenti ai dipendenti e ai fornitori;
- curare i rapporti dell'associazione con gli enti pubblici, con i soggetti privati e con le autorità amministrative e politiche;
- esercitare gli altri poteri che il consiglio direttivo gli dovesse delegare di volta in volta o in modo generale;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consi-

glio direttivo, escluse quelle nelle quali si discute del suo rapporto di lavoro con l'associazione.

Articolo tredici

Tesoriere

La gestione finanziaria dell'associazione è assicurata da un tesoriere nominato dal consiglio direttivo e da un revisore dei conti eletto dell'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione con le banche che ne curano la tesoreria deve essere esercitata congiuntamente dal presidente e dal tesoriere.

Articolo quattordici

Revisore

Il revisore è nominato dall'assemblea.

Il revisore vigila e verifica con periodicità almeno trimestrale sulla gestione dell'associazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul concreto suo funzionamento.

Il revisore, come le altre cariche associative, resta in carica tre esercizi e scade alla data della riunione del consiglio convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La cessazione del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato sostituito.

Il revisore partecipa alle riunioni del consiglio direttivo.

Il revisore:

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo e su di essi esprime le proprie osservazioni in apposite relazioni che devono essere sottoposte al consiglio direttivo assieme ai rispettivi progetti;
- verifica nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde ai risultati delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

Là dove non dispongano norme di legge, sarà il consiglio direttivo a indicare quali debbano essere le scritture contabili da adottare al fine di garantire un'ordinata e trasparente gestione delle attività economiche e finanziarie dell'associazione.

L'attività di controllo contabile è annotata in un libro conservato nella sede dell'associazione.

L'associazione non può corrispondere al revisore emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n°

645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo quindici

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo giorno dell'anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine l'organo amministrativo approva il bilancio economico di previsione e, entro il 30 aprile successivo, il rendiconto economico e finanziario, predisposto dallo stesso organo, dell'esercizio decorso.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il trenta giugno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere redatti, in particolare, con i seguenti criteri:

- a) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- b) divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura;
- c) divieto di cedere beni e di eseguire prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità ai fondatori, ai membri degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che compiono erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate;
- d) divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;
- e) divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di qualsiasi specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;
- f) divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo sedici

Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo diciassette

Estinzione dell'associazione.

L'assemblea, nei modi richiesti per deliberare le modifiche dello statuto, può decidere l'estinzione dell'associazione:

a) nominando uno o più liquidatori e determinando i criteri di liquidazione del patrimonio secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 30 del codice civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice;

b) determinando, secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 31 del codice civile e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, i criteri e i modi di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione; in particolare, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione o a fini di pubblica utilità.

Articolo diciotto

Rinvio

Per quanto non previsto e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni di carattere privato non lucrative.

Carlo Mario De Magistris